



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, con l'emanazione del **Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214**, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di **denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore** di cui all'**articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007).

Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di **1.000 euro**.

Pertanto, **a partire dal 6 dicembre 2011** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiori a 1.000 euro**.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di **1.000 euro** (vale a dire fino a 999,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata non è più subordinato all'apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.

Gli **assegni** bancari e postali, emessi all'**ordine del traente** (c.d. assegni a "me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

A partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei **libretti di deposito bancari o postali al portatore** deve essere inferiore alla nuova soglia dei **1.000 euro**.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 1.000 euro**, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo **entro il 31 marzo 2012**.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una **sanzione minima di 3.000 euro** in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata. Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012** e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 dell'art. 12 del citato D.L. n. 201/2011.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.